COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NEI I 'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMMERCIO SUAP - PROMOZIONE TERRITORIO

ORDINANZA SINDACALE N. 48 / 2015

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA AGLI ORARI PER LE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PERGING

IL SINDACO

Premesso che:

 l'art. 50 del D. Lgs. 18/08/00, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – attribuisce al Sindaco, il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Viste:

- La legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970,
 n. 1142 e dalla L. 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- La dalla legge 4 gennaio 1990 n. 1, "Disciplina delle attività di estetista";
- La legge regionale 4.8.92 n. 32, "Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 per la disciplina delle attività di estetista";

Visto:

- il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing del Comune di Casalgrande, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31/05/2006;
- l'art. 10 comma 2° del D.L. 31/01/2007, n. 7 coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007 n. 40, prevede che le attività di acconciatore ed estetista nono siano soggette al rispetto dell'obbligo della chiusura infrasettimanale;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NEI L'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Ritenuto necessario intervenire mediante apposita ordinanza che provveda a regolamentare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, adeguata alle attuali normative comunitarie e nazionali in materia di liberalizzazione;

Visto il parere espresso dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale in merito alla presente ordinanza;

ORDINA

Gli esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing del Comune di Casalgrande, sono tenuti ad osservare, le seguenti norme:

Il limite giornaliero per l'esercizio di tutte le attività suddette, convenzionalmente definito "fascia oraria" è fissato come segue:

dal lunedì al sabato dalle ore 07.30 alle ore 21.00.

I singoli esercenti devono definire il proprio orario di lavoro, all'interno della fascia oraria sopra indicata;

La protrazione dell'orario di chiusura oltre questi limiti è consentito esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni già iniziate;

Nel caso di compresenza di più attività esercitate negli stessi locali, o in locali aventi ingresso comune, devono osservare un unico orario di attività;

Le attività di estetica svolte all'interno di esercizi commerciali, osservano l'orario di apertura e di chiusura dell'attività presso cui operano;

E' fissata la <u>chiusura completa</u> degli esercizi nelle giornate di <u>DOMENICA</u> e nelle seguenti festività: 25 Aprile – 1° Maggio – Pasqua – Natale – 1 gennaio – 15 Agosto.

Per le predette festività non potrà essere concessa nessuna autorizzazione all'apertura in deroga alla presente ordinanza.

Nel mese di dicembre, nelle domeniche precedenti ad una festività è concessa la facoltà dell'apertura degli esercizi.

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura, tramite un cartello da esporsi all'esterno dell'esercizio.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SANZIONI: ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dell'attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, le trasgressioni alla presente ordinanza sono punite con sanzione amministrativa da un minimo editale di €. 25,00 ad un massimo editale €. 150,00, con pagamento in misura ridotta di € 50,00 ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689.

Lì, 15/12/2015

IL SINDACO
VACCARI ALBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)